



ACIA
CAMERA di COMMERCIO ITALO-ALBANESE
Via Castellani, 31/a - 48018 Faenza - Italia
Tel. +39 0546 621420 e-mail: info@acia.it
Rruga Durrës Pallati 12, Kati 10 ap. 2 Tirana Albania
Tel. +355 44 500 386
P.IVA e C.F. 02356700100

STATUTO

PER COPIA CONFORME

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e Sede

È costituita l'ASSOCIAZIONE PER IL COMMERCIO «ITALO-ALBANESE» con sede legale a Faenza (Ra).

Ove consentito dalla legge, il trasferimento dell'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica dello statuto.

L' ASSOCIAZIONE PER IL COMMERCIO ITALO-ALBANESE (in sigla A.C.I.-A.) è costituita in attesa di presentare la domanda al Ministero competente per ottenere la denominazione di Camera di Commercio Italo-Albanese..

L' ASSOCIAZIONE PER IL COMMERCIO ITALO-ALBANESE è apolitica, senza finalità di lucro anche in caso di scioglimento e ha durata illimitata.

La A.C.I.-A. è dotata di autonomia operativa, amministrativa, finanziaria e fiscale. Potranno essere istituiti uffici o rappresentanze dell'Associazione nelle località nelle quali ciò sia ritenuto necessario dal consiglio direttivo.

Art. 2

Scopi

La A.C.I.-A. si propone di promuovere e sviluppare i rapporti economici, culturali e sociali fra l'Italia e l'Albania e, in particolare di:

- 1 - agevolare contatti diretti e rapporti di collaborazione e di scambio fra rappresentanti di imprese italiane e albanesi, anche fornendo notizie sulle caratteristiche e necessità dei singoli mercati, specialmente per quanto possa presentare particolare interesse per esportatori e produttori;
- 2 - raccogliere e diffondere a mezzo di propri strumenti di comunicazione o attraverso pubblicazioni, le informazioni che riguardano la vita economica, culturale e sociale dei Paesi interessati al fine di promuovere l'espansione delle relazioni culturali, commerciali, industriali e finanziarie fra l'Italia e l'Albania;
- 3 - fornire indicazioni in merito ai settori economici di maggiore interesse per le imprese, alle leggi che regolano gli scambi con l'Estero, in materia valutaria e doganale, nonché sulla legislazione commerciale, industriale, amministrativa e finanziaria;
- 4 - fornire, a richiesta degli Associati, chiarimenti e pareri relativamente alle materie sopra accennate e collaborare con gli Organi Governativi e con le Amministrazioni Pubbliche alla formazione di provvedimenti e norme che riguardano gli scambi dei Paesi interessati. Sottoporre e segnalare, inoltre, a tali Uffici problemi di carattere generale e pratiche particolari degli Associati la cui soluzione possa comunque riguardare gli scopi che l'Istituto persegue;
- 5 - agevolare la soluzione di controversie mediante istituzioni di collegi arbitrali e peritali su domanda delle parti interessate;
- 6- espletare in generale ogni atto che, in armonia con l'interesse generale, valga al conseguimento dei fini associativi;

PER COPIA CONFORME

- 7 - tenere convegni, riunioni e conferenze, anche a carattere internazionale;
 - 8 - organizzare, col consenso e con la collaborazione delle Autorità dei due Paesi, mostre ed esposizioni di prodotti;
 - 9 - promuovere manifestazioni artistiche e culturali;
 - 10 - promuovere l'istituzione di borse di studio, corsi di formazione e di stages commerciali presso aziende italiane e albanesi;
 - 11 - promuovere iniziative turistiche, manifestazioni fieristiche e missioni economiche nei vari Paesi interessati.
- Gli associati possono richiedere ulteriori servizi, oltre a quelli di base, dietro pagamento del relativo corrispettivo. Il tariffario per le prestazioni dei servizi a pagamento dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

I SOCI

Art. 3 Iscrizione

Tutti i soci della A.C.I.-A. hanno eguali diritti e obblighi. I soci si distinguono in:

- a) Soci Effettivi
- b) Soci Onorari

I Soci Effettivi a loro volta si distinguono in:

- Soci Fondatori e cioè i soci iscritti sul libro soci fin dal momento della costituzione dell'Associazione;
- Soci Ordinari, coloro che versano annualmente la quota associativa;
- Soci Sostenitori, tutti coloro che, oltre a versare regolarmente la quota associativa, diano in qualsiasi modo un contributo fattivo all'attività associativa.

L'iscrizione a Socio Effettivo viene richiesta per iscritto all'A.C.I.-A., che a mezzo del Consiglio Direttivo delibera in modo insindacabile sulla sua accettazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone o Enti Italiani o Albanesi che si siano resi particolarmente benemeriti nel campo dei rapporti economici, sociali e culturali fra i due Paesi.

La domanda di adesione quale socio effettivo va presentata per iscritto alla A.C.I.-A. La decisione sull'accettazione o meno della domanda spetta al Consiglio Direttivo. In casi di necessità ed urgenza, l'accettazione o meno della domanda, può essere delegata al Presidente dell'A.C.I.-A. con ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella riunione successiva.

Art. 4 Diritti e requisiti dei Soci

I Soci Effettivi esercitano nell'Assemblea Generale il diritto di voto, e possono farsi rappresentare mediante delega da altro socio effettivo. I soci onorari partecipano alle assemblee con voto consultivo. L'adesione alla A.C.I.-A. dà agli associati, diritto ad usufruire dei servizi dell'Associazione.
Possono essere soci della A.C.I.-A. :

- a) le persone fisiche o giuridiche e le Associazioni professionali, residenti od aventi la loro sede sociale in Italia o in Albania esercenti un'impresa, o un'arte od una professione liberale;

PER COPIA CONFORME

b) Enti, Istituti, ed Associazioni italiani, albanesi ed anche stranieri ovunque residenti od aventi la loro sede sociale, purché svolgano un'attività favorevole agli scopi perseguiti dalla A.C.I.-A.

Art. 5 Doveri dei Soci

I Soci Effettivi sono tenuti a pagare regolarmente le quote annuali stabilite dall'Assemblea in sede di approvazione del budget. Tali quote annuali sono destinate a sostenere i costi di gestione dell'Associazione.

I contributi nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, per le richieste all'Associazione di servizi particolari quali ad esempio giudizi arbitrali e peritali, studi ecc., dovranno essere corrisposti dai Soci ad esclusivo beneficio dei quali l'Associazione ha reso i servizi richiesti.

Il versamento della quota va effettuato dai Soci entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Cessazione della qualità di Socio

Sono causa di cessazione della qualità di socio;

1) l'esclusione in seguito a contegno contrastante con gli scopi dell'Associazione.

L'esclusione avviene con delibera del Consiglio Direttivo con una maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri presenti alla riunione in cui viene presa tale deliberazione.

2) il decesso o la cessazione dell'ente associato, o la perdita della qualifica di imprenditore;

3) la perdita dei diritti civili.

In conformità al disposto dell'Art. 24, ultimo comma, del Codice Civile, i soggetti che hanno cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 Dimissioni del Socio

L'adesione impegna inizialmente il Socio effettivo, quale socio ordinario, per un biennio.

Trascorso tale periodo il Socio che intendesse rassegnare le dimissioni dalla A.C.I.-A.

deve darne preavviso scritto, mediante lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della fine del corrispondente anno solare. In tale ipotesi, il rapporto associativo cessa col 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. In mancanza di che resterà obbligato verso la A.C.I.-A. per un altro anno.

Art. 8 Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La Presidenza
- d) La segreteria
- e) Il Collegio dei Revisori - qualora nominato.

PER COPIA CONFORME

L'ASSEMBLEA

Art. 9 Composizione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è formata da tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.

I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio effettivo o da persona munita di apposita delega. Le deleghe non possono in ogni caso eccedere il numero di tre per ogni delegato.

Art. 10 Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria delibera:

- 1) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- 2) l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, che possono essere rieletti;
- 3) sulle proposte del Consiglio Direttivo, che non debbano essere decise dall'Assemblea Straordinaria, in merito a programmi, scopi, attività dell'Associazione;
- 4) l'importo e le modalità di versamento delle quote annuali a carico dei Soci, e delle quote di ammissione.
- 5) gli eventuali compensi per coloro che rivestono cariche sociali

Art. 11 Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello statuto;
- 2) sull'estinzione dell'Associazione.

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria avviene su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno della riunione, da inviare ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo può convocare Assemblee in sede "Straordinaria", se richiesto dalla maggioranza dei suoi Membri.

Inoltre il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea Straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci. Hanno titolo di partecipazione i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

PER COPIA CONFORME

Art. 13
Costituzione dell'Assemblea

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono costituite validamente in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei Soci Effettivi. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti e rappresentati.

Art. 14
Funzionamento e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, da un Vice Presidente. Il Presidente nomina fra i presenti un Segretario e, se occorre, due Scrutatori. Sono valide le deliberazioni, prese a maggioranza dei Soci Effettivi presenti o Rappresentati mediante delega.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria in materia di modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza del 51% dei Soci Effettivi iscritti all'Associazione. Il Segretario provvede a redigere i verbali dell'Assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Tali deliberazioni vincoleranno tutti i Soci aderenti anche se assenti o dissenzienti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15
Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a cinque e non superiore a 15 (quindici) consiglieri. È nominato dall'Assemblea Ordinaria ogni quattro anni e i suoi membri possono essere scelti tra i soci o i mandatari delle persone giuridiche e, anche tra i non-soci.

Art. 16
Presidente e Vice Presidenti

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente in sua assenza.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

I Vice Presidenti possono essere delegati dal Presidente a rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

PER COPIA CONFORME

Art. 17 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o in sua assenza un Vice Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre sia presente la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi è stato chiamato a farne le veci. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (ad esempio telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica, ovvero consegnato a mano). In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione. L'avviso deve indicare l'ora, la data il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno 10 (dieci) giorni prima dalla riunione. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti i suoi membri a condizione che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni possono aver luogo anche a mezzo teleconferenze o altri sistemi pratici ammessi dalla legge.

Art. 18 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ad esclusione di quegli atti che per legge o per disposizione statutaria sono di specifica competenza dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) di dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- 2) convocare l'Assemblea dei soci e, di riunirsi su invito del presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, di uno dei Vice Presidenti, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi Membri o di un quinto dei Soci;
- 3) nominare per "cooptazione" altri Consiglieri fino al numero massimo consentito dallo Statuto, con l'obbligo di sottoporre le nomine all'approvazione della successiva assemblea;
- 4) di assumere e licenziare il Personale;
- 5) di amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- 6) di stabilire, sulla base delle linee direttive fissate dall'Assemblea, le norme che l'Associazione dovrà seguire nell'esplicazione delle sue attività;
- 7) di deliberare sull'ammontare e sulle modalità di riscossione dei contributi dovuti per servizi particolari resi ai Soci;
- 8) di deliberare sull'organizzazione degli uffici dell'Associazione;
- 9) di nominare i Rappresentanti dell'Associazione nei vari Paesi interessati;
- 10) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
- 11) di delegare a singoli Consiglieri la trattazione di specifiche materie, fatte salve le competenze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- 12) di presentare all'Assemblea il budget dell'Associazione, di redigere il resoconto finanziario della gestione annuale che, corredato con una relazione illustrativa, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- 13) di presentare all'Assemblea Generale proposte di modifica dello statuto;
- 14) di deliberare su tutti gli argomenti che saranno sottoposti alle sue decisioni dal Presidente dell'Associazione;

15) Nominare il Segretario ed i collaboratori dell'associazione determinandone attribuzioni ed emolumenti, deliberare sulle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 19 Segreteria

L'attività funzionale dell'Associazione è svolta dalla Segreteria cui è preposto un Segretario, che potrà essere affiancato da collaboratori.

La funzione di Segretario potrà essere attribuita ad un socio o ad un collaboratore esterno anche con vincolo di subordinazione.

Il Segretario partecipa, di norma a tutte le riunioni degli Organi collegiali con voto consultivo e con funzione di verbalizzazione.

Il Segretario dà esecuzione, fissando ove del caso le modalità, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Collegio dei Revisori

Qualora nominato, il Collegio dei revisori è costituito da tre Revisori effettivi che non saranno né consiglieri né funzionari. Essi controllano tutti i conti e documenti che riguardano la gestione dell'Associazione, nonché esaminano il resoconto annuale, presentandone rapporto scritto all'Assemblea. In particolare devono;

- 1) controllare collegialmente la gestione dell'Associazione;
- 2) verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge e alle altre disposizioni che devono trovare applicazione;
- 3) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
- 4) esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

Art. 21 Patrimonio sociale, gestione e bilanci

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dalle quote di ammissione ed annuali, dai contributi associativi, dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali, dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo, ferma restando la disposizione di cui all'Art. 17 del Codice Civile.

Per ciascun anno solare viene compilato il budget dell'Associazione, che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme alla relazione del Collegio dei Revisori, se nominato, ed è depositato presso la sede centrale dell'Associazione almeno una settimana prima della data fissata per l'Assemblea Generale, perché i soci possano prenderne visione.

Ai Soci non potrà essere distribuita, in modo diretto o indiretto, alcuna quota di utili di esercizio, di avanzo di gestione, di riserve o, in genere, del patrimonio sociale

ACIA
CAMERA di COMMERCIO ITALO-ALBANESE
Via Castellani, 31/a - 48018 Faenza - Italia
Tel. +39 0546 621420 e-mail: info@acia.it
ruga Durrës Pallati 12, Kati 10 ap. 2 Tirana Albania
Tel. +355 44 500 386
P.IVA e C.F. 02356700399

PER COPIA CONFORME

dell'Associazione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci iscritti all'Istituto. La liquidazione sarà compiuta dal Consiglio Direttivo con il controllo dei revisori dei conti, se nominati.

Il Consiglio Direttivo destinerà l'eventuale residuo del patrimonio sociale a Istituzioni aventi scopi simili a quelli dell'Associazione o ad Istituti di beneficenza. In ogni caso ai Soci non compete in alcun modo la restituzione delle quote associative, nonché degli interessi e delle rivalutazioni

Art. 23 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ACIA
CAMERA di COMMERCIO ITALO-ALBANESE
Via Castellani, 31/a - 48018 Faenza - Italia
Tel. +39 0546 621420 e-mail: info@acia.it
ruga Durrës Pallati 12, Kati 10 ap. 2 Tirana Albania
Tel. +355 44 500 386
P.IVA e C.F. 02356700399